

Avv. **VINCENZO PARATO**  
Piazzetta Eugenio Montale, 2 - Lecce  
Tel. 0832.241808 – Fax 0832.090732  
Pec: [parato.vincenzo@ordavvle.legalmail.it](mailto:parato.vincenzo@ordavvle.legalmail.it)

**ON.LE TAR LAZIO - ROMA**

**RICORRE**

**LOSCIALPO PIERLUIGI**, elettivamente domiciliato in Lecce Piazzetta Montale n. 2 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Parato (C.F. PRTVCN66T03I119P), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto (PEC: [parato.vincenzo@ordavvle.legalmail.it](mailto:parato.vincenzo@ordavvle.legalmail.it))

**Contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica p.t.

**Nonché**

**U.S.R. PUGLIA**, in persona del Dirigente in carica

**U.S.T. TARANTO**, in persona del dirigente in carica

**Nonché ancora**

**Iaia Caterina Ivana e Congedo Patrizia**, in qualità di controinteressati

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA**

- del decreto dirigenziale prot.n.10057 del 10.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Taranto con cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia per la provincia di Taranto per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno (ADM-ADSS), sull'erroneo presupposto che i titoli abilitativi non siano stati conseguiti entro la data del 31.7.2021 ai sensi del'art.59 comma 4 lett.a) D.L. 73/2021;

- del decreto dirigenziale dell'Ambito territoriale di Taranto prot.n. 11032 del 25.8.2021, con cui il ricorrente è stato anche escluso dall'iter di assunzione straordinaria in ruolo ex art.59 comma 4 L.106/2021;
- delle graduatorie di cui sopra, ove già pubblicate, nella parte in cui non risultano incluso con riserva il ricorrente;
- ove occorra, del decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 3.3.2021 avente ad oggetto "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60", nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quali il ricorrente, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti vale

#### **E , OVE OCCORRA, PER L'ACCERTAMENTO**

- del diritto del ricorrente ad essere incluso negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la Provincia di Taranto ai sensi e per gli effetti dell'O.M. n.60/2020, nonché ad essere nominato in ruolo ai sensi dell'art.59 comma 4 L.106/2021.

#### **FATTO E DIRITTO**

Il ricorrente è docente abilitato all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado nell'ambito del sostegno (**ADMM-ADSS**).

Il medesimo ha ottenuto i titoli abilitanti all'estero presso le Università della Romania entro la data utile del **31.7.2021**.

Rientra, pertanto, nella categoria dei c.d. abilitati all'estero.

Egli, infatti, attento alla rivoluzione copernicana apportata dall'art. 1, commi 180 e 181 della L. n. 107/15 relativamente al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione e relativamente al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, ha intrapreso la strada per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria all'estero, stante la mancata attivazione di percorsi all'uopo preposti dal sistema nazionale italiano e stante la continua previsione di un numero chiuso per, eventualmente, accedere a tali corsi abilitanti.

L'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento in un paese dell'Unione Europea era, quindi, finalizzato a poter accedere ai concorsi che lo Stato italiano avrebbe bandito nei termini stabiliti dalla L. n. 107/15 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, stante l'equivalenza dei titoli conseguiti all'estero ai titoli conseguiti in Italia nel rispetto delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007.

Pertanto, il ricorrente, dopo aver nel luglio scorso proposto istanza di riconoscimento ministeriale ex lege, ha altresì richiesto di essere incluso con riserva negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze per il sostegno (ADMM-ADSS) presso Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Taranto ai sensi del D.M. 03.03.2021 n. 51.

Inopinatamente, dopo essere stato incluso con decreto del 5.8.2021, con successivo decreto dirigenziale prot.n.10057 del 10.8.2021 è stata disposta la sua esclusione sull'erroneo presupposto che i suoi titoli abilitativi non siano stati **conseguiti** entro la data del 31.7.2021 ai sensi del'art.59 comma 4 lett.a) D.L. 73/2021.

Inoltre ed in conseguenza dell'esclusione di cui sopra, con decreto prot.n. 11032 del 25.8.2021, il ricorrente è stato anche escluso dall'iter di assunzione straordinaria in ruolo ex art.59 comma 4 L.106/2021 di cui si dirà nel prosieguo.

I provvedimenti impugnati sono pertanto erronei, arbitrari ed illegittimi per i seguenti

### **MOTIVI**

**VIOLAZIONE DI LEGGE: ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL BANDO (LEX SPECIALIS) ED IN PARTICOLARE DELL'O.M. N.60/2020 E DEL D.M. 51/2021 – VIOLAZIONE ART.97 COST. - VIOLAZIONE DEL GIUSTO E CORRETTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE ART.3 L.241/1990 – OMESSA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ART.59 COMMA 4 D.L.25.5.2021 N.73, CONV.IN L.106/21 – NONCHE' DEL D.M. N.242 DEL 30.07.2021 E DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE PROT.N.25089/2021 - ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE: CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA' MANIFESTE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

Innanzitutto, in punto di giurisdizione, va rilevato che l'art. 7 ultimo comma del D.M. 51/2021 impugnato sancisce espressamente che:

**“Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione.”**

Nel merito invece va evidenziato che il medesimo il D.M. n.51 del 2021 risulta emanato ai sensi e sulla scia della disciplina di cui all'O.M. n.60 del 2020, tant'è che l'art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 recita espressamente:

**“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858.”**

Orbene, l'art.7 comma 4 lett.e) dell'O.M. n.60/2020 (lex specialis) dispone testualmente:

*“Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:*

*e) i titoli di accesso richiesti, **conseguiti entro il termine di presentazione della domanda**, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.**”*

Si è già detto in narrativa che il termine di scadenza delle domande di inserimento era fissato per il **25.7.2021**.

Invero il ricorrente, come specificato in narrativa, ha conseguito il titolo estero entro la data di scadenza delle domande di inserimento ossia il 25.7.2021, come anche entro la medesima data ha interposto domanda di riconoscimento ministeriale.

Né si può obiettare che la predetta disciplina non fosse applicabile al caso di specie in quanto, innanzitutto l’art.1 dell’O.M.n.60/2020 sancisce: ***“La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno ...”*** e quindi è pacificamente estensibile all’imminente anno scolastico 2021/2022; in secondo luogo il D.M. n.51/2021 è stato emanato, per come si evince dal suo titolo, ai sensi dell’art.10 della medesima Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 il quale a sua volta prevede l’opportunità di essere inseriti nelle graduatorie de quibus per tutti coloro che nel frattempo hanno conseguito l’abilitazione sul sostegno

entro luglio 2021, ma non esclude la possibilità di inserimento con riserva per coloro, come il ricorrente, il cui riconoscimento è in itinere.

Si ribadisce che l'art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 contiene una norma di chiusura in quanto recita espressamente:

**“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858.”**

Ne deriva l'illegittimità e l'erroneità dell'esclusione comminata in danno del ricorrente, il quale ha diritto quantomeno all'inclusione con riserva.

Peraltro, è accaduto che l'UST di Taranto in data 25.8.2021 abbia pubblicato l'elenco dei docenti collocati nelle GPS di prima fascia per il sostegno (ADMM) destinatari per l'anno scolastico 2021/2022 dei posti disponibili a tempo indeterminato (circa 200) ai sensi dell'art.59 comma 4 L.106/2021.

Da tale provvedimento si evince che numerosi posti sono stati assegnati a docenti che sono collocati in posizione peggiore rispetto al ricorrente.

**Prima dell'impugnata ed illegittima esclusione infatti il ricorrente risultava collocato al n.76 con punti 45,50 della graduatoria provinciale ADMM e quindi in posizione utile rispetto ai circa 200 posti disponibili.**

**Si evince dalla documentazione in atti che numerosi docenti con posizione e punteggio peggiore rispetto al ricorrente siano stati convocati per l'assunzione straordinaria in ruolo, scavalcando il deducendo medesimo.**

E' noto che con l'art.59 comma 4 d.l. n.73/2021, conv. in L.106/2021, il legislatore ha sancito:

**“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale , 4 a serie speciale, n. 34 del 28**

aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 -bis , della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”

Sulla scia di tale disposizione di legge è stato varato il D.M. n.242 del 30.7.2021, nonché la circolare ministeriale prot.n.25089 del 6.8.2021 con cui sono state impartite nuove disposizioni dal Ministero convenuto agli uffici periferici e in cui si legge testualmente:

*“Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che <<In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.>>”*

Ne deriva l'illegittimità e l'arbitrarietà degli atti impugnati nella parte in cui non solo dispone l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie provinciali per il sostegno ai fini degli incarichi di supplenza, ma altresì nella parte in cui lo escludono dal novero dei beneficiari dell'assunzione in ruolo straordinaria di cui all'art.59 comma 4 L.106/2021.

In ogni caso e per tuziorismo si impugna in questa sede anche il D.M. n.51/2021 in parte qua ed in particolare nella parte in cui non ribadisce e non richiama espressamente la disciplina di cui all'art.7 comma 4 lett.e) dell'O.M. n.60/2020, laddove si prevede l'inserimento con riserva dei soggetti, quali il ricorrente, che avendo conseguito il titolo estero entro la data del 31.7.2021 sono in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero, purchè la relativa istanza risulti interposta entro il termine di scadenza delle domande di inclusione, così come è avvenuto nel caso di specie.

Si impugnano altresì il D.M. 242/2021 e la circolare ministeriale prot.n. 25089 del 6.8.2021 per quanto di ragione e nella parte in cui, nell'interpretare restrittivamente ed erroneamente l'art.59 comma 4 L.106/2021, precludono l'inserimento con riserva dei docenti che hanno conseguito il titolo estero entro il termine ultimo del 31.7.2021 e il cui riconoscimento è in itinere.

Infine, in una vicenda speculare a quella odierna, Codesto On.le Tar ha deciso nel merito con sentenza **n.10411 del 9.10.2021** annullando tutti gli atti di esclusione impugnati sulla base delle seguenti argomentazioni:

*“In altri termini, la disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi. Inoltre, anche a voler astrattamente ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche a tali regole, circostanza che comunque il Collegio esclude per le ragioni sopra evidenziate, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all'estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento.”*

**ISTANZA DI SOSPENSIVA E DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE.**



Sotto il profilo del *periculum in mora*, va evidenziato che esso nella fattispecie de qua è in *re ipsa* ove si consideri che il ricorrente è stato illegittimamente escluso dal procedimento selettivo per cui è causa le cui graduatorie sono in fase di utilizzazione per il nuovo ormai avviato anno scolastico 2021-2022.

La mancata inclusione, **anche con riserva**, nelle predette graduatorie di supplenza per il ricorrente determinerebbe una grave perdita di chances occupazionale trattandosi di giovane laureato in attuale stato di inoccupazione o di precarietà nonostante che egli abbia investito buona parte della propria vita (sacrificando denaro, tempo e trascurando affetti familiari) per poter accedere all'insegnamento e superare quindi l'inoccupazione e la precarietà.

**Si chiede altresì all'Ill.mo sig. Presidente l'emissione di provvedimento cautelare inaudita altera parte ai sensi dell'art.56 cpa che consenta al ricorrente di poter essere incluso quanto prima con riserva nel percorso assunzionale a tempo indeterminato di cui all'art.59 comma 4 L.106/2021 già avviato dall'UST di Taranto ed in fase di definizione, evidenziando che attualmente egli risulterebbe in posizione utile per lo scorrimento.**

**Aggiungasi che per effetto degli artt.2 e 3 del D.M. del Ministero dell'Università e della Ricerca prot.n.850 del 27.10.2015 nell'anno scolastico corrente è necessario svolgere un periodo di prova non inferiore ad almeno 180 gg e successiva prova finale, in caso contrario l'anno NON sarebbe ritenuto valido e ciò vanificherebbe il contratto di lavoro a tempo indeterminato utile per il ruolo ai sensi del menzionato art.59 comma 4 L.106/2021.**

**Trattasi di un'opportunità occupazionale straordinaria e derogatoria senza precedenti e non più ripetibile per il ricorrente.**

Si pone quindi anche per il ricorrente l'esigenza, urgente ed indifferibile, di poter essere inserito con riserva nel percorso assunzionale al pari dei propri colleghi.

\*\*\*\*\*

Tutto quanto innanzi premesso, il ricorrente chiede che l'On.le T.A.R. adito Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Annullarsi, previa sospensiva, i provvedimenti impugnati, con vittoria di spese e competenze di lite e con conseguenziale accertamento del diritto al risarcimento del danno.

**Ai fini del c.u. si dichiara che il valore è indeterminabile e che vi sono i presupposti per l'esenzione.**

Lecce/Roma, 09.10.2021

*Avv. Vincenzo Parato*